

Legge regionale 19 aprile 1995 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari.

Art. 2

Definizione di opere pubbliche e servizi sociali

1. Per opere pubbliche e servizi sociali si intendono le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 91 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le opere viarie di competenza provinciale.